



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angelo Maria Sanza, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell'Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21;

***nei confronti***

Verdiana Fedeli, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Ghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'accesso*

(con il ricorso) ai seguenti documenti:

ai seguenti atti e documenti: 1) tutti i titoli edilizi, comprensivi di elaborati grafici e catastali, relazioni tecniche e di documentazione fotografica, afferenti il villino principale, da cielo a terra, articolato sui piani seminterrato, rialzato e primo, avente accesso da via Clitunno, 13 e da via Agri 2, di proprietà della signora Verdiana Fedeli e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 576, particelle 58 e 388; 2) domanda di sanatoria presentata dal dante causa della signora Verdiana Fedeli, signor Domenico Scopelliti, protocollata in data 9.12.2004 con il numero 181091 (numero protocollo pratica 560685/04) e concernente un piccolo fabbricato da cielo a terra, ad uso abitativo, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 576, particella 58 sub 503 nonché tutti gli allegati alla stessa istanza, comprensivi di elaborati grafici e catastali, relazioni tecniche e documentazione fotografica; 3) concessione in sanatoria rilasciata dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione- UO Condoni in data 30.6.2014 prot. n. 366097 (prot. n. QI2014/100510) e riguardante il piccolo fabbricato da cielo a terra, ad uso abitativo, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 576, particella 58 sub 503 nonché tutti gli eventuali allegati al predetto titolo edilizio; 4) SCIA presentata al Comune di Roma-Municipio II in data 4.12.2013 protocollata con il n. CB/83043, per restauro e risanamento conservativo nonché accertamento di conformità relativamente all'immobile riportato al Catasto Fabbricati al foglio 576, particelle 58 e 388 nonché tutti gli allegati alla stessa segnalazione certificata di inizio di attività, completa di elaborati grafici e catastali, relazioni tecniche asseverate, dichiarazioni rese ad altro titolo, documentazione fotografica, ricevute di pagamento e quant'altro contenuto nel relativo fascicolo; 5) qualsivoglia altro documento di

estremi ignoti, comunque, connesso o correlato con la edificazione o trasformazione degli immobili riportati al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 576, particelle 58 e 388 ed al Foglio 576, particella 58 sub 503.

per l'annullamento:

del silenzio-rigetto formatosi in data 13 gennaio 2022 sulla domanda di accesso presentata in data 14.12.2021 nonché, ove occorra, della nota dell'U.R.P. del Municipio II di Roma Capitale del 15.12.2021 prot. n. 136495 rep. 15749 con la quale si comunicava che si era ricevuta l'istanza e che la procedura di accesso si sarebbe conclusa entro il 14.1.2022, senza che, tuttavia, perveniva alcun successivo assenso al richiesto accesso e della nota dell'Ufficio di Scopo Condonò Edilizio di Roma Capitale del 2 febbraio 2022 prot. n. 16874 con la quale, in relazione alla istanza di accesso agli atti pervenuta a detto Ufficio il 16.12.2021 prot. n. QI/211172/2021, si chiedeva al ricorrente di trasmettere l'atto di proprietà comprovante la titolarità del richiedente; per la declaratoria:

del diritto del ricorrente ad effettuare l'accesso a tutti i documenti richiesti, come dettagliati nell'epigrafe del presente ricorso;

con ordine all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso del ricorrente a tutti i documenti di cui all'istanza del 14.12.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Verdiana Fedeli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il signor Angelo Maria Sanza è proprietario di una unità immobiliare sita in Roma alla via Agri n. 2/bis, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 576, particella 58, sub 502, con il quale confina un villino avente due accessi di cui l'uno in via Agri n. 2 e l'altro alla via Clitunno n. 13, che risulta di proprietà dell'avv. Verdiana Fedeli, unitamente ad altro piccolo manufatto posto nella relativa area di pertinenza.

Tra il ricorrente e l'avv. Verdiana Fedeli sono pendenti vari contenziosi, uno dei quali riguarda la trasformazione edilizia del fabbricato del sig. Sanza, nell'ambito del quale la controinteressata ha proposto intervento ad opponendum.

Poiché, in tale occasione, il ricorrente veniva a conoscenza che anche l'avv. Fedeli aveva realizzato sull'immobile dalla stessa acquistato lavori di trasformazione edilizia, chiedeva, in data 14.12.2021 la visione e la copia dei relativi documenti, meglio dettagliati in epigrafe.

Con nota del 15.12.2021 prot. n. 136495 rep. 15749 , l'U.R.P. del Municipio II di Roma Capitale comunicava che la domanda avente come oggetto la estrazione di copia della SCIA, presentata al Comune di Roma-Municipio II in data 4.12.2013 protocollata con il n. CB/83043 dall'avv. Verdiana Fedeli, era pervenuta all'ufficio in data 15.12.2021 e registrata al prot. n. CB/2021/136495 Rep. N. 15749 e che il procedimento si sarebbe concluso in data 14.1.2022.

Il termine decorreva senza esito.

Intanto, con nota del 2 febbraio 2022 prot. n. 16874, l'Ufficio di Scopo Condono Edilizio di Roma Capitale, in relazione alla istanza di accesso agli atti pervenuta a

detto Ufficio il 16.12.2021 prot. n. QI/211172/2021 ed in relazione a tutta la documentazione richiesta detenuta dal predetto ufficio, chiedeva al ricorrente di trasmettere l'atto di proprietà comprovante la titolarità del richiedente, che veniva trasmesso con PEC del 3.2.2022.

Anche in questo caso, l'istanza di accesso rimaneva senza esito.

Stante quanto sopra, il ricorrente ha proposto l'odierno giudizio con il quale, dedotta l'illegittimità del diniego - inerzia di Roma Capitale nell'esitare la richiesta di accesso per "Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 Cost. - Violazione degli artt. 1, 2, 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei canoni di buon andamento, giusto procedimento, trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione", chiede che l'Amministrazione sia condannata a consentire la visione e l'estrazione della documentazione richiesta, alla quale il ricorrente afferma di avere interesse per la tutela dei propri diritti anche in giudizio.

Si è costituita l'Amministrazione intimata che resiste al ricorso; si è costituita anche la controinteressata, che produce documenti di causa e chiede il rigetto del ricorso. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi proposto ulteriore gravame avverso la nota del Responsabile del Servizio U.R.P. del Municipio II del 25.2.2022 con la quale si comunicava "*la notifica della presenza del controinteressato per l'accesso agli atti prot. CB 136495 rep. 15749 – Senza*", senza che, tuttavia, pervenisse alcun successivo assenso al richiesto accesso.

Tale nota è censurata in questa sede per gli stessi vizi sollevati con il ricorso introdotto.

La controinteressata, con propria memoria, eccepisce l'illegittimità del procedimento di accesso posto in essere da Roma Capitale, non avendo il Comune informato l'Avv. Verdiana Fedeli dell'istanza di accesso presentata con riguardo ai titoli edilizi dell'immobile di sua proprietà. Precisa che non avrebbe rilievo in senso contrario, la circostanza che a seguito della mancata risposta del Comune l'istanza del ricorrente dovrebbe considerarsi respinta ai sensi dell'art. 25 quarto comma della legge 241/1990: la partecipazione della controinteressata al detto procedimento avrebbe consentito al Comune di assumere un provvedimento di rigetto espresso e "motivato", così dando tutela piena al "controinteresse" dell'esponente, altrimenti pretermesso.

Inoltre, eccepisce l'inammissibilità della richiesta di ostensione avanzata dal sig. Sanza, per carenza di legittimazione ed interesse in capo al medesimo: l'istanza di accesso sarebbe scaturita non già per la difesa di ipotetici diritti del ricorrente, bensì quale "reazione" all'intervento ad opponendum spiegato dalla stessa esponente nel giudizio di appello che ha visto poi soccombente il ricorrente medesimo.

Nel ricorso, infatti, salvo il generico riferimento a contenziosi tra le parti, non risulta specificato alcun concreto ed attuale interesse del ricorrente ad ottenere i titoli edilizi in questione, né tanto meno risulterebbe allegata alcuna lesione diretta ed attuale di un suo interesse. Ed anche nell'istanza di accesso il ricorrente si limita a riferire che la stessa "*è motivata in ragione dell'esigenza dell'istante di tutelare i propri diritti ed interessi in tutte le competenti sedi giurisdizionali*", una formula, questa, del tutto generica e vuota di ogni concreto significato, non essendo in alcun modo dedotta alcuna esigenza specifica, quale quella, ad esempio, relativa alla verifica del rispetto delle previsioni urbanistiche.

Né a tale mancata allegazione potrebbe sopperire quanto dedotto nei motivi aggiunti, con riguardo all'esigenza di accertare la situazione dell'immobile in relazione ai carichi urbanistici, atteso che la valutazione della legittimazione – e dunque dell'interesse – va riferita all'istanza di accesso e non già alle tardive precisazioni contenute nei motivi aggiunti.

La sussistenza di un interesse concreto all'ostensione da parte del vicino non potrebbe non essere coniugata con un requisito ulteriore, ovvero quello della regolarità urbanistica del proprio immobile, poiché al proprietario di un edificio abusivo non potrebbe essere riconosciuto alcun diritto nè alcuna tutela, non potendo essere considerato tale edificio "esistente" sul territorio. Ai fini dell'odierno giudizio, sarebbe quindi necessaria la prova della regolarità urbanistica del cespite del ricorrente, ma tale prova non è stata fornita, con conseguente inammissibilità o infondatezza del ricorso. D'altro canto, con riguardo al piano primo dell'immobile di proprietà del ricorrente, evidenzia la controinteressata che, con provvedimento emesso in data 7/5/2014 prot. n. 999, Roma Capitale, avendo rilevato che la sopraelevazione avrebbe dovuto essere realizzata mediante permesso a costruire (e non in base ad una D.I.A.), ne ordinava la demolizione. Il provvedimento veniva impugnato dal sig. Senza dinanzi a questo Tribunale, che respingeva il ricorso con sentenza n. 6295/2016. Nel successivo giudizio di appello al Consiglio di Stato interveniva ad opponendum l'esponente, quale controinteressata. Con sentenza emessa in data 17/2/2022 col n. 1184 il Consiglio di Stato respingeva l'appello, confermando così la legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa da Roma Capitale.

Quanto, poi, al piano terra del detto immobile, evidenzia la controinteressata che la prova della regolarità urbanistica non potrebbe essere rinvenuta nell'atto di compravendita del sig. Senza, nel quale la parte venditrice ha dichiarato quale data di costruzione quella del 1920.

Tale riferimento, infatti, sarebbe smentito dalla planimetria catastale di impianto del 1939, ove l'area su cui insiste il locale del sig. Senza è rappresentata come giardino di pertinenza dell'unico villino all'epoca costruito, oggi di proprietà dell'avv. Verdiana Fedeli.

Né potrebbe all'uopo supplire la concessione in sanatoria n. 355118 del 13/12/2012, già depositata dal sig. Senza nel giudizio di appello proprio per dimostrare la regolarità urbanistica del piano terra, atteso che la stessa riguarda un mero "*cambio di destinazione d'uso commerciale*", che certamente non regolarizza la preesistenza dell'immobile, quanto alla sua edificazione.

Esponde a seguire ulteriori riscontri che avrebbe conseguito nell'approfondimento della fattispecie, che deporrebbero a conferma della inesistenza di un titolo edilizio a favore del ricorrente e che prospetta possano consentire a Roma Capitale – dando seguito anche all'esposto presentato in data 20/5/2021– di effettuare i dovuti approfondimenti in merito ed assumere ogni conseguente eventuale provvedimento, restando peraltro fermo il principio secondo il quale "spetta al privato l'onere di dimostrare in modo adeguato l'avvenuta realizzazione del manufatto in un momento tale da escludere la necessità del possesso della "licenza edilizia" del Sindaco" (Cons. Stato 2/1/2018 n. 23).

Il ricorrente replica circa l'irrilevanza dell'eccezione sollevata dalla controinteressata circa l'asserita illegittimità del procedimento di accesso svolto dall'Ente per mancata partecipazione della controinteressata stessa che non sarebbe comunque imputabile



al ricorrente e che sarebbe altresì smentito in fatto dalle comunicazioni che le vennero rivolte dall'Ufficio.

Circa la pretesa carenza di legittimazione, ne sostiene la titolarità, affermando di vantare un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22 della L. n. 241/1990, qualificato, già di per sé, dall'elemento della *vicinitas* con la parte controinteressata che ha provato sussistere allegando il suo atto di acquisto, fotografie sulla contiguità delle proprietà e sull'aderenza dei manufatti del ricorrente e della controinteressata e l'atto di intervento dell'avv. Fedeli nella controversia tra il ricorrente e Roma Capitale, dove, proprio in ragione dello stesso rapporto di *vicinitas*, la attuale controinteressata vantava l'interesse a proporre intervento ad opponendum.

Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituirebbe un autonomo diritto all'informazione: l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurgerebbe a "bene della vita autonomo", meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema in vigore fino all'emanazione della L. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (così T.a.r. Lazio Roma sez. III, 9 giugno 2009, n. 5486; in termini anche Consiglio di Stato sez. VI, 14 dicembre 2004, n.8062; id. sez. V, 23 giugno 2011, n.3812; T.a.r. Emilia Romagna Bologna sez. I, 30 luglio 2014, n.806; T.a.r. Toscana sez. I, 1 luglio 2014, n. 1179). D'altro canto, come dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti, l'attuale ricorrente aveva anche evidenziato che, a fronte delle trasformazioni edilizie realizzate sull'immobile della controinteressata, aveva uno specifico interesse a conoscere *“le condizioni di legittimità urbanistica ed edilizia degli immobili che si trovano in un rapporto di vicinitas con i propri”*, precisando –ove ve ne fosse stato bisogno– che l'interesse ostensivo si radicava sia sull'esigenza di conoscere *“l'esito di procedimenti*

*di condono o di sanatoria della controinteressata o dei titoli alla stessa rilasciati in via ordinaria per verificarne la legittimità” sia di “valutare la eventuale esistenza di immobili non sanati o non sanabili che incidano sul carico urbanistico del comprensorio”.*

Si sofferma, da ultimo, a contestare l’eccepita carenza di interesse in ragione della asserita abusività dell’intero immobile del signor Sanza.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati e depositati il 15 aprile 2022 impugna la nota, a firma congiunta del Dirigente dell’U.O. Condoni –Direzione Edilizia-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e del P.O. Servizio Amministrativo-U.O. Condoni-Direzione Edilizia-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, del 24.03.2022 prot. n.QI/2022/0048800, notificata in data 24.3.2022, con la quale si comunicava all’ avv.Verdiana Fedeli la presentazione dell’istanza di accesso da parte del ricorrente Sanza, informandola che entro dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione la medesima poteva proporre opposizione all’accesso agli atti, senza che, tuttavia, dopo tale comunicazione, pervenisse al ricorrente alcun successivo assenso al richiesto accesso, per le medesime ragioni già esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti precedenti.

Con deposito del 26 aprile 2022, Roma Capitale ha allegato l’avvenuta consegna al ricorrente della documentazione richiesta con nota prot. CB136495 del 15.12.2021 (atti detenuti dal Municipio Roma II, ovvero “*SCLA protocollo n. CB/2013/83043 del 4/12/2013*”).

Nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, le parti hanno discusso oralmente la controversia, in particolare insistendo il procuratore della controinteressata circa l’illegittimità del procedimento tenuto dell’Ufficio che ha reso noti documenti senza aver previamente consentito alla controinteressata stessa di esprimere la propria op-

posizione; il difensore di parte ricorrente ha precisato la persistenza del proprio interesse a conseguire la conoscenza dei documenti meglio indicati a verbale (ovvero tutti, tranne quelli oggetto della nota depositata il 26 aprile 2022); la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

I) Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, declinate sotto diversi profili sia dalla controinteressata che da Roma Capitale. A tal fine deve ribadirsi l'orientamento tradizionale secondo il quale l'accesso agli atti concretizza una situazione di interesse collegata ad un vantaggio specifico derivante dalla conoscenza degli atti (non esclusi per ragioni di segretezza o riservatezza) da radicarsi intorno ad un interesse qualificato che il ricorrente deve allegare e che va comprovato nei limiti necessari a dimostrarne la concreta sussistenza. A tal proposito, viene in rilievo quanto affermato dall'Adunanza Plenaria Ad.Pl. 22 del 2021, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato;
- b) l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
- c) l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti

o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

d) nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

Nella citata decisione sono richiamate varie pronunce (Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2021, n. 6500; sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4387; sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056, Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2021, n. 18493), secondo le quali la *vicinitas* quale criterio idoneo a legittimare l'impugnazione di singoli titoli edilizi assorbe in sé anche il profilo dell'interesse al ricorso; in senso contrario, altre (Cons. St., 21 dicembre 2021 n. 8495; sez. V, 16 giugno 2021, n. 4650; idem, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962; idem, sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; C.g.a., 30 giugno 2020, n. 488; 17 gennaio 2012, n. 6262) secondo le quali la *vicinitas* da sola non basta a fondare anche l'interesse, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto. In particolare secondo l'ultima delle decisioni indicate, *“l'interesse al ricorso del vicino contro provvedimenti ampliativi della posizione giuridica dei terzi in materia urbanistico/edilizia presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio che quel provvedimento reca alle facoltà dominicali del ricorrente”*.

Tenuto conto di tale contesto giurisprudenziale, l'eccezione della parte controinteressata circa l'insufficiente dimostrazione dei requisiti di legittimazione del richiedente l'accesso è da respingersi già solo in forza di quanto il ricorrente ha meglio chiarito in giudizio nelle memorie di replica e di precisazione, il contenuto delle quali si è succintamente riportato in parte narrativa: l'Adunanza Plenaria ha infatti chiarito che, a questi fini, il presupposto della legittimazione che dipenda dall'effettiva utilità dell'azione in materia edilizia (ulteriore e diverso dal "mero" rapporto di contiguità dei fondi e degli immobili), può essere integrato dalle difese in giudizio.

Deve ulteriormente chiarirsi che, ai fini specifici dell'accesso agli atti costituiti da titoli edilizi e nel relativo ambito (ove cioè non si controverta direttamente della legittimità del titolo edilizio oppure della obbligatorietà di azioni ed interventi di controllo, repressione e tutela da abusi dell'Amministrazione), non è rilevante la legittimità del titolo edilizio del richiedente.

Invero, diversamente opinando, il giudizio sull'accesso si piegherebbe ad essere utilizzato al fine non già solo dell'esercizio del diritto di accesso, ma a quello dell'accertamento delle situazioni giuridiche sottese o presupposte, che sono ulteriori e diverse rispetto alla condizione di chi chiede di conoscere gli atti dell'Amministrazione.

Per queste ragioni, non v'è luogo ad esaminare - siccome inammissibili nell'odierno giudizio - sia i profili con i quali la controinteressata assume essere insufficientemente esposti i presupposti di legittimazione in ordine alla regolarità dei propri titoli edilizi, sia e soprattutto quelli con i quali viene messa in discussione la legittimità del titolo edilizio del ricorrente.

Deve poi prendersi in esame la doglianza della controinteressata che chiede accertarsi l'illegittimità del procedimento di Roma Capitale all'esito del quale è stata data

parziale conoscenza di alcuni dei documenti richiesti, per non essere stato previamente acquisito il parere e l'eventuale opposizione della titolare dei documenti stessi. Poiché tale domanda (a) è stata introdotta con mera memoria e non con ricorso incidentale, quindi (b) ha consistenza di eccezione processuale all'accoglimento del ricorso, il quale (c) è divenuto improcedibile sul punto essendo stato concesso l'accesso; e poiché, (d) la controinteressata ha comunque spiegato in giudizio le proprie ragioni oppositive che (e) sono infondate per le ragioni che si sono sin qui rese esplicite; per tutte queste ragioni, l'eccezione non è ammissibile, ferme restando eventuali responsabilità amministrative o civili dell'Amministrazione o dei suoi funzionari ove ne sussistano i presupposti.

Nel merito, risultano ostesi solamente i documenti di cui alla produzione di Roma Capitale del 26 aprile 2022; sul punto, il ricorso è divenuto improcedibile per cessata materia del contendere.

Quanto al resto, la domanda di accesso è fondata e va accolta, con ogni conseguente statuizione, non risultando essere stati ostesi gli altri documenti che la parte ricorrente ha puntualmente elencato in atti, in ordine ai quali ha attestato sussistere un interesse qualificato e differenziato, non generico, nè di tipo ispettivo oppure emulativo, essendo la domanda collegata all'esistenza non solo di un rapporto di "*vicinitas*", ma anche di un contenzioso più ampio, funzionale al quale è ogni valutazione che solo dall'avvenuta conoscenza degli atti potrà consentire al ricorrente di esercitare.

Conclusivamente, il ricorso è da accogliersi nei limiti sin qui indicati, con obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza della parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore,

dalla notifica a cura di parte che, in quest'ultimo caso, andrà effettuata presso la sede naturale dell'Ufficio precedente, oltre che presso l'Avvocatura Capitolina.

Stante l'identità di presupposti della odierna fattispecie con quelle relative ai casi di cui all'art. 2, commi 8 e 9, della l. 241/90, il Collegio ritiene di dover trasmettere copia della presente sentenza all'Organismo di Valutazione Interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Roma Capitale, ed alla Corte dei Conti, tramite la Segreteria della Sezione.

Le spese sono a carico di Roma Capitale e della controinteressata, in solido tra loro, nella misura che viene liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, ordina a Roma Capitale di provvedere sull'accesso come richiesto dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.

Condanna Roma Capitale e la controinteressata, in solido tra loro, alle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria giurisdizionale della Sezione:

- di trasmettere la presente decisione, ai sensi e per le valutazioni di cui all'art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, all'Organismo di Valutazione Interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Roma Capitale;
- di trasmettere la presente decisione in via telematica, ex art. 2, comma 8, della l. n. 241/90, alla Corte dei Conti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**